TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

R. G. n. 13555/2017
G.U. avv. Anna Quaranta

Il Giudice

- visto il ricorso depositato il 16 agosto 2017 da nata in Nigeria avverso il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari il 25 maggio 2017 e notificatole il giorno 11 luglio 2017;
- osservato che la ricorrente, in sede di audizione presso la Commissione, dichiarava di aver lasciato la Nigeria dopo esser stata allontanata dalla sua abitazione dal marito, un uomo molto violento e anziano che era stata costretta a sposare all'età di tredici anni, non avendo altri mezzi di sostentamento, che, in diverse occasioni, l'aveva costretta, con la violenza, a consumare rapporti sessuali, fino a quando rimaneva in stato interessante, purtroppo la gravidanza non andava a termine e il marito, ritenutala responsabile di ciò, la cacciava di casa;
- rilevato che la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari non si costituiva;
- ritenuto il rigetto delle eccezioni preliminarmente sollevate dal ricorrente sostanziando, gli evidenziati aspetti formali dell'atto amministrativo, mere irregolarità irrilevanti in sede di ricorso innanzi al Tribunale ordinario chiamato a valutare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello *status* con giudizio che ha natura di accertamento, non rientrando - per converso - nella competenza dell'adito Giudice Ordinario la valutazione della legittimità dell'atto amministrativo ovvero quella dell'*iter* di adozione dello stesso;
- rilevato che, secondo la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 nonché il D. Lgs. n. 251/2007, requisito per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è il fondato timore di persecuzione personale e diretta nel paese di origine del richiedente a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Ai sensi degli artt. 2 - lett. g - e 14 del D. Lgs. n. 251/2007, poi, è ammissibile la protezione sussidiaria in favore del cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei

Firmato Da: QUARANTA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 149f72

cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, costituito dalla condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, dalla tortura od altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, o dalla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale. Il richiedente la protezione internazionale in alcuna delle forme anzidette è, secondo i fondamentali principi regolanti il diritto di azione, gravato dall'onere di allegare e dimostrare le circostanze di fatto integranti i presupposti della protezione invocata, anche sotto il profilo di subire un grave danno in caso di rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e attualità del rischio. Qualora taluni fatti non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è necessaria se l'istante abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, abbia prodotto tutti gli elementi in suo possesso ed abbia fornito spiegazione ragionevole della mancanza di altri, le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, la domanda sia stata presentata quanto prima possibile e sia accertata la credibilità dell'interessato *(Cass. S.U. n. 27310/2008)*. Ciò posto, si osserva che, nel caso di specie, la domanda di concessione della protezione internazionale - nelle forme richieste - non può trovare accoglimento in quanto le dichiarazioni rese dalla ricorrente non sono permeate da un grado di attendibilità tale da poter essere ritenute atte a formare un valido convincimento nel presente giudicante, dovendosi convenire con la commissione in ordine alla scarsa plausibilità della disegnata vicenda personale e, comunque, in ordine alla sua inconsistenza ai fini della valorizzazione nell'odierno giudizio di impugnativa, cui è rimasto estraneo qualsiasi riscontro oggettivo che valga a dimostrare lo sforzo compiuto dalla ricorrente nel provare quanto narrato. L'odierno ricorso disquisisce anche in ordine alla situazione di violenza che affligge la Nigeria. A tal riguardo deve, però, osservarsi che la situazione di forte instabilità che legittimerebbe una pronuncia ex art 14 D.Lgs. 251/2007 non riveste, nella parte della Nigeria da cui proviene la ricorrente, quel prescritto carattere generalizzato che ne consentirebbe la valorizzazione nell'odierno giudizio impugnativo. A diverse conclusioni può, per converso, pervenirsi relativamente alla domanda subordinata per il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria ex art. 5, comma sesto, D.L. 286/98. La cennata norma non detta la definizione dei "*seri motivi di carattere umanitario*" che governano il potere di concedere, rifiutare o revocare il permesso di soggiorno allo straniero: essi, pertanto, devono essere identificati facendo riferimento alle fattispecie previste dalle convenzioni universali o regionali che autorizzano o impongono al nostro Paese l'adozione di misure di protezione a garanzia dei diritti umani fondamentali che trovano espressione anche nella nostra Costituzione. A supporto della domanda devono allegarsi un diritto assoluto meritevole di protezione e circostanze da cui possa desumersi che il suo titolare subirebbe in patria un pregiudizio tale da differenziare la sua posizione da quella degli altri concittadini: anche alla luce della giurisprudenza della S.C. (per tutte Cass., 7.7.2014 n. 15466 e Cass., 21.11.2011 n. 24544) e delle indicazioni della Commissione Nazionale per il diritto di Asilo

Firmato Da: QUARANTA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 149f72

(v. Circolare n. 00003716 del 30.7.2015) deve ritenersi che il permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5 cit. possa essere riconosciuto in presenza d'una situazione di particolare vulnerabilità del richiedente (determinata ad es. dall'età dello stesso, dalla sua situazione familiare, dalle sue condizioni di salute, dalla conseguente necessità di cure non ottenibili nel Paese di origine ecc.). Nel caso di specie assumono rilevanza, nonostante la fragilità del racconto, le notizie diffuse da fonti internazionali, dai rapporti di organizzazioni umanitarie (rapporto Amnesty International) e da elementi presuntivi, evincibili dalle informazioni presenti sul sito del Ministero degli Esteri e sui mezzi di informazione di massa, tali da costituire elementi valutativi assimilabili al fatto notorio, in ordine alla condizione della donna nigeriana spesso vittima di stupri, abusi e soprusi: reati che lo Stato nigeriano trascura di perseguire, quasi legittimandoli. Assume, inoltre, rilevanza la stabilità lavorativa dalla medesima acquistata nel nostro Paese e documentata a mezzo dell'allegazione offerta - la capacità dell'individuo di procurarsi il necessario per il proprio sostentamento, a mezzo del lavoro procacciatosi, è considerata meritevole di tutela da parte della nostra Costituzione nonché dimostrativa d'un valido inserimento nell'ambiente socio-economico italiano -. Orbene, alla luce della cennata vulnerabilità, deve ritenersi la ricorrente - pur non rientrando la sua situazione nella nozione di rifugiato per il non sussistere nei suoi confronti una persecuzione individuale - ammissibile di protezione umanitaria potendo subire, nel caso di rimpatrio nel proprio paese di origine, per la sua sola presenza sul territorio, un danno grave e una violazione dei diritti umani. I peculiari profili della materia e la scarna documentazione prodotta, bisognevole in quanto tale di un vaglio giurisdizionale ai fini dell'apprezzamento della necessità di protezione, inducono alla compensazione integrale delle spese di causa tra le parti.

P.Q.M.

Pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il giorno 16 agosto 2017 da nata in Nigeria il avverso il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari il 25 maggio 2017 e notificatole il giorno 11 luglio 2017, dichiara che la ricorrente ha diritto alla protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 286/98 e dichiara compensate per intero tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Bari, il giorno 12 luglio 2018

- Il Giudice Onorario -
Avv. Anna Quaranta

Firmato Da: QUARANTA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 149f72